

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del ...26.02.2024.

Sommario

ART. 1 – NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA.....	3
ART. 2 – FUNZIONI, COMPITI E ATTIVITÀ.....	3
ART. 3 – NOMINA, DECADENZA E REVOCA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3
ART. 4 – FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO E COMPENSO	5

Art. 1 – Nucleo di valutazione in composizione monocratica

1. È istituito il Nucleo di Valutazione in composizione monocratica che svolge:
- le funzioni obbligatorie che la legge affida all'Organismo indipendente di Valutazione;
 - le funzioni previste dal presente regolamento;
 - le funzioni previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - ogni altra funzione affidatagli della Giunta Comunale.

Art. 2 – Funzioni, compiti e attività

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Nucleo di Valutazione svolge in piena autonomia le seguenti attività:
- esprime parere obbligatorio sulla metodologia per la redazione del Piano della Performance e/o del Piano degli Obiettivi;
 - se richiesto, supporta la Giunta Comunale nell'attività di elaborazione del Piano della Performance e/o del PIAO;
 - se richiesto, supporta i titolari di EQ nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione;
 - esprime parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, dei titolari di EQ e dei dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
 - se previsto dallo specifico disciplinare, supporta la Giunta Comunale nella graduazione e pesatura dei titolari di EQ;
 - se richiesto, partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi, informando la Giunta sull'andamento della gestione;
 - provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente;
 - propone la valutazione annuale dei titolari di EQ e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di valutazione della performance individuale vigente nell'ente;
 - valida la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai CCNL, e dai regolamenti interni dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
 - espleta ogni ulteriore funzione attribuita direttamente dalla legge.

Art. 3 – Nomina, decadenza e revoca del nucleo di valutazione

1. La nomina del componente del Nucleo di valutazione compete al Sindaco, previo svolgimento di una procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, sul Portale del Reclutamento (InPA) e sul sito istituzionale del comune di Vicari;
2. Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

- non essere stati interdetti da pubblici uffici, ovvero destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a causa dell'accertamento che l'impiego è stato ottenuto mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- non essere coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado dei Responsabili di Elevata Qualificazione o dei componenti degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- possesso di diploma di laurea specialistica in materia giuridica o economica o di laurea quadriennale di tipo giuridico o economico conseguita nel previgente ordinamento degli studi;
- possesso di un'esperienza superiore a due anni, presso enti pubblici, nel campo del management o controllo di gestione, ovvero della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

3. Il Segretario Comunale sottopone al Sindaco l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui al comma 2.

4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina l'unico componente del Nucleo di Valutazione, individuandolo fra i candidati inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, tenendo conto:

- dell'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze esposte nel curriculum, rispetto alle caratteristiche organizzative del Comune di Vicari e in relazione ai programmi e agli obiettivi da realizzare.
- dell'eventuale titolarità di altri incarichi analoghi svolti per altre pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche o private, valutando se il numero e la tipologia degli stessi possano compromettere l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

5. Il decreto di cui al comma 5 determina la durata dell'incarico che non può essere inferiore ad 1 (uno) anno e non può essere superiore a 3 (tre) anni e comunque non può protrarsi oltre la durata del mandato del Sindaco incaricante.

6. L'incarico di cui al comma 6 può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 4, per una sola volta nel rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 4.

7. Il soggetto incaricato svolge le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento secondo i canoni della diligenza professionale.

8. La perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti generali previsti dal precedente comma 2, comporta la decadenza automatica dall'incarico.

9. Il Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, può revocare anticipatamente l'incarico:

- nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento siano svolte in modo non conforme ai canoni della diligenza professionale;

- nel caso in cui il numero e il tipo degli incarichi di cui al comma 5.2, anche acquisiti successivamente alla nomina, non consentano più l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento dell'incarico affidato ai sensi del precedente comma 4.

Art. 4 – Funzionamento del Nucleo e compenso

1. La convocazione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica compete al Segretario Comunale che ne fissa anche l'ordine del giorno.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo, per il tramite del Segretario Comunale, è coadiuvato dai titolari di incarico di E.Q.
3. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
4. Il Nucleo di Valutazione, al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 e per il tramite del Segretario Comunale, può:
 - esaminare atti o documenti relativi all'attività gestionale del Comune;
 - consultare le banche dati dell'ente;
 - sentire i titolari di EQ;
 - sentire il Sindaco e gli Assessori.
5. All'unico componente esterno spetta un compenso annuale di € 1.000,00, a cui si aggiungono gli oneri contributivi a carico dell'ente e gli oneri fiscali a carico dell'ente se dovuti.